AMBITO SOI-3

COMUNI DI PAGANI – SARNO – SAN MARZANO S.S. – SAN VALENTINO T. COMUNE DI PAGANI CAPOFILA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE.

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta dell'1 dicembre 2016

ART. 1 - SEDE.

Il Coordinamento Istituzionale, come istituito con Convenzione adottata dai Comuni dell'Ambito Territoriale S01-3 ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislative 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., ha sede presso il Comune capofila di Pagani (Sa).

ART. 2 - COMPOSIZIONE.

Fanno parte del Coordinamento Istituzionale di Ambito, con diritto di voto, i Sindaci dell'Ambito, o loro delegati.

Al Coordinamento Istituzionale partecipano, ciascuno per le proprie competenze e senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Azienda Consortile "Agro solidale" ed il Segretario Verbalizzante.

Nel caso di conferimento della delega, la Pubblica Amministrazione delegante adotta tutte le misure utili e necessarie al fine di assicurare una partecipazione informata e continuativa, nel proprio ambito di competenza, da parte del delegato ai lavori del Coordinamento Istituzionale.

ART. 3 - FUNZIONI.

Il Coordinamento Istituzionale di Ambito presidia la programmazione sociale del Piano di Zona e la sua attuazione, lo sviluppo dei rapporti tra i diversi Soggetti sottoscrittori e con i Soggetti aderenti, stabilisce i contenuti dell'Accordo di Programma e le eventuali forme di collaborazione, individua i compiti del Comune capofila, definisce le funzioni del Tavolo della Concertazione per la programmazione partecipata.

Esso è il soggetto promotore e garante dei processi di governance e di sussidiarietà verticale e orizzontale tra gli Enti convenzionati e tra questi e l'Ufficio di Piano, nonché tra l'Ufficio di Piano ed i cittadini utenti.

Il Coordinamento Istituzionale, il quale è titolare della funzione d'indirizzo generate dell'attività dell'Ufficio di Piano, in particolare:

• definisce i termini della programmazione di ambito: attua quanto previsto nella Convenzione ex art. 30 D.L.gs. n.267/2000 e ss.mm.ii. approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni afferenti l'Ambito:

- individua le strategie di politica sociale; favorisce la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di co-progettazione e di co-valutazione; formula indirizzi, direttive, proposte, osservazioni per la predisposizione del Piano di Zona, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali di settore;
- adotta le misure necessarie per la semplificazione amministrativa;
- adotta, analogamente e con le medesime modalità del comma precedente, i regolamenti per l'affido dei servizi, per la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini(ISEE), il regolamento di contabilità, e tutti gli strumenti necessari al buon funzionamento del Piano sociale di zona; e esercita funzioni di propulsione, verifica e controllo delle attività dell'Ufficio di Piano; s'integra istituzionalmente con l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, per i servizi e le prestazioni dell'area sociosanitaria; stabilisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'ambito territoriale e della rete dei servizi sociali; approva i documenti di natura programmatoria, compresi il piano economico finanziario ed i regolamenti, nonché il rendiconto di gestione predisposti dall'Ufficio di Piano e verifica, attraverso una specifica figura di raccordo, la rispondenza dell'attività dell'Ufficio di Piano alle finalità ed alla programmazione della Convenzione;
- analizza la qualità dei servizi tecnico-amministrativi, lo stato di attuazione del programma, nonché il conseguimento degli obiettivi da 'parte dell'Azienda Consortile;
- assicura, inoltre, la efficacia e la trasparenza delle decisioni.

ART. 4 - PRESIDENZA.

La funzione di Presidente del Coordinamento Istituzionale è attribuita al Sindaco del Comune Capofila.

Il Presidente rappresenta il Coordinamento Istituzionale nei rapporti con i soggetti esterni.

Il Presidente convoca, anche su richiesta motivata di uno dei componenti ovvero su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell' Azienda Consortile, previa adeguata comunicazione interistituzionale, a cura del Responsabile competente, le riunioni del Coordinamento Istituzionale, ne definisce l'ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue determinazioni attraverso l'Ufficio di Piano.

In caso di impedimento o assenza del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano del Coordinamento Istituzionale.

La durata della carica di Presidente del Coordinamento Istituzionale è di anni tre. Alla scadenza naturale della carica, ovvero in caso di dimissioni, il componente più anziano del Coordinamento stesso, continua a svolgere le funzioni di Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

ART, 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente dirige e regola la discussione concedendo la parola agli aventi diritto, mantiene l'ordine, vigita sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni. Al termine della discussione di ogni

punto all'o.d.g. in cui vengano prese decisioni, il Presidente riassume agli intervenuti i contenuti della deliberazione per l'approvazione definitiva e la sua corretta messa a verbale.

ART. 6 - CONVOCAZIONI.

Il Coordinamento Istituzionale è convocato dal Presidente mediante avviso ad hoc, avente forma scritta e recante comunicazione degli argomenti all'ordine del giorno, tramite posta elettronica certificata.

L'avviso deve pervenire, ai componenti del Coordinamento Istituzionale, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di riunione - in prima convocazione e in seconda, nel caso la prima vada deserta- almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta.

Nei casi d'urgenza il Coordinamento Istituzionale può essere convocato anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

ART, 7 - ORDINE DEL GIORNO.

Con l'avviso di convocazione, in prima e seconda, viene trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante il richiamo agli argomenti a precedenti ordini del giorno non esauriti nella seduta precedente. Al primo punto dell'ordine del giorno viene iscritto il verbale della seduta precedente per l'approvazione.

ART. 8 - VALIDITA' DELLE RIUNIONI E VOTAZIONI.

Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per la convocazione, il Presidente procede all'appello dei presenti e la riunione può avere inizio soltanto se sussiste il numero legale dei componenti il Coordinamento Istituzionale.

In sede di prima convocazione, il Presidente procede alla verifica del numero legale, che sussiste in presenza della maggioranza assoluta determinata dalla meta più uno dei componenti.

In sede di seconda convocazione, il Presidente procede alia verifica del numero legale, il quale sussiste in presenza della meta dei suoi componenti.

Il numero legale deve permanere per tutta la seduta.

Il Coordinamento Istituzionale delibera, quali prime decisioni, con voto palese e all'unanimità per l'approvazione dei seguenti atti: la nomina del Comune capofila nel rispetto dei parametri e delle indicazioni fornite dalla Regione Campania; il disciplinare di funzionamento del Coordinamento Istituzionale; il disciplinare di funzionamento dell'Ufficio di Piano; lo schema di Convenzione ex art. 30, D.Lgs. n.267 del 2000 e ss.mm.ii. per la gestione associata; l'approvazione dell'atto costitutivo e degli allegati del soggetto di gestione.

Esso, si determina altresi su: Piano Sociale di Zona triennale ed ogni altro suo aggiornamento: costituzione, mediante nomina di tre professionisti esperti in materia, del Collegio di conciliazione arbitrate che, in via preliminare, procede ad un tentativo di bonario componimento delle liti insorte tra gli Enti contraenti e /o tra questi e l'Ufficio di Piano o il Comune capofila.

ART. 9 - PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI.

Le decisioni assunte dal Coordinamento Istituzionale, unitamente ai verbali delle sedute, sono trasmessi a ciascun membro dello stesso organismo politico- istituzionale, che ha l'obbligo di assicurare loro la pubblicità nelle medesime forme previste dai vigenti regolamenti comunali per le deliberazioni delle Giunte e dei Consigli Comunali.

ART. 10 - MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente regolamento saranno adottate a maggioranza qualificata dai componenti del Coordinamento Istituzionale e sottoposte ad approvazione da parte degli organi comunali competenti di ciascun Ente Associato.